



Decisione/0037/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0022/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2850/960pf24-25/GC/PM/ep del 29 luglio 2025, depositato il 1 agosto 2025, nei confronti dei sigg.ri Cannavale Paolo e Morabito Giuseppe, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 2850/960pf24-25/GC/PM/ep del 29 luglio 2025, depositato il 1 agosto 2025, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Cannavale Paolo, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Nichelino (TO);
- il sig. Morabito Giuseppe, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Almese calcio;

per rispondere

- il sig. Cannavale Paolo, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Nichelino (TO) per la violazione dell'art. 42 commi 1, 2 3 lettera c) del Regolamento A.I.A., in quanto, in occasione della gara Vinovo Sport Events – Almese Calcio del 1.3.2025 valevole per il campionato Under 16 Regionale, adottava il provvedimento disciplinare di espulsione nei riguardi del calciatore M.G. tesserato per la società ASD Almese Calcio confrontandosi con i calciatori della società Vinovo Sport Events per l'individuazione del predetto tesserato, venendo meno ai doveri di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio nella direzione della predetta gara;

- il sig. Morabito Giuseppe, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Almese calcio per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma, 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per mancata comparizione dinanzi il Collaboratore della Procura Federale, nonostante duplice rituale convocazione, senza addurre alcun motivo ostativo.

La fase istruttoria

In data 02.04.25, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 960 pf24-25 avente ad oggetto *“Episodi di violenza avvenuti al termine della partita Vinovo Sport – Almese Calcio, svoltasi il 1° marzo 2025, con presunta connivenza del direttore di gara”*.

Il procedimento traeva origine dalla trasmissione, in data 8.3.25, alla Procura Federale, per quanto di competenza, di una segnalazione del Presidente della Almese Calcio ASD, sig. Vincenzo Corona, il quale lamentava presunti comportamenti violenti ed antisportivi in danno dei propri tesserati, in occasione della gara Vinovo Sport Events – Almese Calcio, disputata in data 1.3.25 e valevole per il campionato regionale U16, Girone C. Rappresentava altresì che alcun provvedimento disciplinare sarebbe stato assunto dal direttore di gara sig. Cannavale, giovanissimo arbitro della Sezione di Nichelino, il quale *“appariva influenzato dalla squadra di casa, i cui giocatori si rivolgevano a lui per nome, condizionandone le decisioni”*, tanto da espellere un calciatore dell'Almese *“su segnalazione degli avversari, senza aver assistito direttamente all'episodio”*.

Veniva inoltre lamentata l'inopportunità di designare, per uno scontro diretto valevole per la salvezza nel campionato di categoria, un arbitro giovanissimo, peraltro appartenente ad una sezione vicina ad una delle due società coinvolte, tanto da essere personalmente conosciuto dai calciatori della squadra ospitante.

In sede di indagini, la Procura, oltre ad acquisire la predetta segnalazione e la documentazione di rito, procedeva all'audizione dell'esponente sig. Corona, e di diversi tesserati di entrambe le compagini sportive.

All'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale, in data 17.6.25, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava la Comunicazione di Conclusione Indagini agli odierni deferiti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Successivamente alla notifica di tale atto, a mezzo dell'Avv. Danilo Ghia, la sig.ra Valentina Grandis, genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Giuseppe Morabito, faceva pervenire memoria difensiva, con la quale rappresentava che la mancata comparizione del figlio alle convocazioni della Procura Federale fosse ascrivibile ad una decisione dei genitori, i quali, inconsapevoli dell'obbligatorietà della partecipazione, non avevano ritenuto di distogliere il figlio dall'attività di studio, dovendo recuperare le insufficienze prima della fine dell'anno scolastico. Manifestava inoltre la disponibilità ad accompagnare il figlio ad altra eventuale convocazione.

Perveniva altresì memoria difensiva nell'interesse del sig. Cannavale, a firma dell'Avv. Bovino, il quale sottolineava come l'istruttoria non avesse fornito elemento alcuno per sostenere la mancanza di autonomia, indipendenza e terzietà del giovane arbitro, il cui operato, come confermato dalle dichiarazioni di numerosi tesserati, era stato scevro da qualsivoglia condizionamento da parte della quadra di casa.

Trascorsi i termini di rito, non ritenendo le argomentazioni addotte dalle parti idonee a scalfire l'impianto accusatorio, la Procura Federale, in data 29.7.25, procedeva a notificare l'atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 02.09.25, ritualmente notificata, l'Avv. Bovino, in qualità di difensore e procuratore speciale del sig. Paolo Cannavale depositava memoria difensiva con la quale, nel sostenere l'assoluta insussistenza dell'ipotesi accusatoria, sottolineava la correttezza dell'operato dell'arbitro in occasione della gara oggetto del presente procedimento, confermata, a suo dire, dalle risultanze istruttorie.

Il dibattimento

All'udienza del 02.09.25, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l'Avv. Alessandro D'Oria per la Procura Federale, l'Avv. Antonio Bovino per il deferito sig. Cannavale Paolo, presente personalmente unitamente al genitore sig. Cannavale Carmine, nonché l'Avv. Valentina Groppo per il deferito sig. Morabito.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Paolo Cannavale, mesi uno (1) di sospensione;
- per il Giuseppe Morabito, due (2) giornate di squalifica.

Prendeva quindi la parola l'Avv. Bovino, il quale, nel riportarsi integralmente alla memoria versata in atti, chiedeva il proscioglimento del proprio assistito o, in estremo subordine, l'applicazione di una sanzione minima, anche attesa la giovanissima età del deferito.

Interveniva infine l'Avv. Groppo chiedendo il proscioglimento del proprio assistito per le argomentazioni già addotte nella memoria difensiva in atti.

La decisione

Il Tribunale, sentite le parti ed esaminata la documentazione versata in atti, ritiene che entrambi i deferiti vadano prosciolti per le motivazioni appresso indicate.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Presidente della Almese Calcio ASD, Sig. Vincenzo Corona, trasmessa, in data 3.3.25, al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, avente ad oggetto "*Segnalazione di comportamenti antisportivi e richiesta di intervento*", poi inoltrata per competenza alla Procura Federale.

In particolare, il Presidente Corona lamentava ripetuti comportamenti antisportivi e violenti da parte dei tesserati della squadra ospitante, degenerati al termine della gara, senza che l'arbitro designato assumesse adeguati provvedimenti, se non procedere all'espulsione di un tesserato dell'Almese, Giuseppe Morabito, che, a suo dire, si sarebbe limitato ad intervenire a difesa dei propri compagni.

Secondo quanto riferito nella nota, l'arbitro, pur non avendo assistito direttamente ai fatti, avrebbe espulso il Morabito, autore di un pugno sulla nuca di un avversario, su segnalazione dei calciatori avversari, che avrebbero proceduto alla sua identificazione.

Occorre preliminarmente osservare che l'accusa animosità riferita nella predetta segnalazione ha indubbiamente trovato riscontro, essendo peraltro evincibile dallo stesso referto arbitrale che recita "*al termine della gara i giocatori di entrambe le squadre cominciano a picchiarsi tirandosi dei pugni*". In tale contesto, pur essendo stati riferiti dai calciatori dell'Almese alcuni episodi di aggressioni in loro danno, l'istruttoria non ha consentito di identificare ruoli e responsabilità per circostanze di cui l'arbitro, pur riportandole genericamente nel referto, non aveva preso contezza diretta.

Analogamente, l'articolata attività istruttoria non ha offerto alcun elemento di riscontro all'ipotesi di violazione dei doveri di imparzialità e terzietà da parte del giovane Direttore di gara.

La circostanza, valorizzata nell'atto di deferimento, che il Cannavale abbia chiesto a due giocatori del Vinovo la conferma dell'identità del calciatore che aveva sferrato un pugno all'avversario, così come riferita dal tesserato del Vinovo A.P., appare del tutto irrilevante ai fini disciplinari. La piattaforma probatoria ha infatti evidenziato come l'arbitro avesse autonomamente



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

individuato l'autore del gesto violento e pertanto l'eventuale conferma da parte di altri tesserati, anche laddove effettivamente resa e percepita nella concitazione generale, non inficia la decisione assunta, né, tantomeno, integra qualsivoglia violazione disciplinare. Nella fattispecie in esame, alla luce delle emergenze istruttorie, ritiene il Collegio che non è dato evincersi in atti elemento alcuno per ascrivere al deferito Paolo Cannavale alcuna violazione disciplinarmente rilevante, con conseguente proscioglimento del deferito dalla contestazione così come formulata.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi relativamente alla violazione contestata al Morabito.

Occorre preliminarmente osservare come il fatto, nella sua materialità, l'omessa presentazione alle due convocazioni della Procura Federale, sia pacificamente accertato, risultando *per tabulas* ed ammesso dallo stesso deferito (seppur attraverso il genitore esercente la potestà), non altrettanto, però, la sua attribuzione soggettiva.

Dalla documentazione versata in atti, nonché dalla memoria difensiva a firma della sig.ra Valentina Grandis, genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, è dato evincersi come la società Almese, destinataria, ex art. 53 co. 5 n. 1) CGS, della notifica della convocazione del proprio tesserato per entrambe le date del 5 e del 15 maggio 2025, abbia regolarmente informato i genitori del calciatore; in particolare, nel riscontrare la richiesta del Collaboratore della Procura Federale, la Almese calcio, in data 7.5.25, gli inviava una mail per rappresentare che *“in data 3 maggio 2025 è stata data comunicazione verbale ai genitori Valentina Grandis (mamma) e Morabito Diego (papà) del calciatore convocato”*.

Relativamente alla seconda convocazione per il 15.5.25, la società comunicava, sempre via mail, *“che la famiglia Morabito è stata avvertita per la seconda convocazione sia telefonicamente che personalmente”*.

Come si evince dalla memoria in atti, i genitori del calciatore, senza consultarsi con il figlio, provvedevano a comunicare alla società che non avrebbero fatto presenziare il figlio, al quale avevano prescritto di impegnarsi esclusivamente nello studio per cercare di recuperare alcune insufficienze per le quali avrebbe rischiato una bocciatura.

Al fine di escludere rilevanza disciplinare alla mancata presentazione soccorre altresì la circostanza che alla famiglia non sono mai state consegnate le due convocazioni (ma solo una comunicazione verbale), ove, come di consueto e proprio al fine di rammentare l'obbligo gravante sul tesserato convocato, era sottolineata l'obbligatorietà della presenza ex art. 22 CGS, pena le sanzioni ivi previste.

Pur ritenendo che tutti i calciatori, anche minorenni e come tali legalmente rappresentati dai propri genitori, siano tenuti, in virtù del tesseramento, al rispetto della normativa federale, ai fini del riconoscimento della responsabilità resta pur sempre necessaria l'attribuzione soggettiva del fatto disciplinarmente rilevante.

Nel caso di specie, non solo emerge che il tesserato non abbia mai avuto conoscenza delle due convocazioni, ma i genitori, sui quali esclusivamente ricade la scelta di non farlo presenziare, non avendo mai ricevuto copia delle due convocazioni, non sono mai stati messi in condizione di comprenderne appieno la rilevanza.

Sotto tale profilo appare altresì significativo che, non appena ricevuta la comunicazione di conclusione delle indagini e, pertanto, compreso il carattere cogente della convocazione, i genitori del deferito abbiano rappresentato, *inter alios*, la totale disponibilità ad accompagnare il proprio figlio presso gli Uffici della Procura Federale per ivi essere sentito sui fatti di cui al presente procedimento.

Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, in mancanza di violazioni disciplinari attribuibili al tesserato se ne impone il proscioglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2025.

I RELATORI

Francesca Rinaldi
Antonella Arpini

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 8 settembre 2025



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai